

# Decreto federale sul sostegno al disarmo chimico mondiale

del 3 marzo 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 4 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>1</sup> sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Un credito quadro di 17 milioni di franchi per una durata minima di cinque anni è stanziato per sostenere il disarmo chimico mondiale. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del periodo di credito.

<sup>2</sup> I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

## **Art. 2**

Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per:

- a. progetti della Confederazione all'estero;
- b. contributi a progetti di altri Stati;
- c. contributi a organizzazioni svizzere per determinati progetti e programmi;
- d. contributi a organizzazioni internazionali per progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa la Svizzera;
- e. contributi a istituzioni internazionali;
- f. l'assunzione con contratto di diritto pubblico di al massimo due persone in Svizzera e all'estero al fine di garantire il controlling necessario per i progetti e i programmi in corso.

<sup>1</sup> RS 515.08; RU 2003 2165

<sup>2</sup> FF 2002 5923

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 3 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 3 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz